

XCV.

TORNATA DEL 23 APRILE 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito comunale e provinciale » (N. 132) — Svolgimento d'interpellanza — Parlano il senatore Di Camporeale ed il ministro degli affari esteri — Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 10) — Parlano nella discussione generale i senatori Saracco, Faldella, Pellegrini relatore, ed il presidente del Consiglio — È dichiarata chiusa la discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra e degli affari esteri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato. §

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: « N. 62. — La Cooperativa di lavoro fra pescatori di Venezia fa istanza perchè sia in alcuni punti modificato il disegno di legge per la conservazione della laguna veneta, che sta innanzi al Senato ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Rolandi di dieci giorni per motivi di famiglia ed il senatore Serafini di venti giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti per il credito comunale e provinciale ».

Prego il senatore, *segretario*, TAVERNA di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annunzio e svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è pervenuta al banco della Presidenza una domanda di interpellanza, di cui do lettura:

« Il sottoscritto interpella il ministro degli affari esteri per conoscere se e quali disposizioni ha prese o intende di prendere il Governo del Re per tutelare gl'interessi del commercio italiano, compatibilmente colle esigenze create dallo stato di guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna.

« DI CAMPOREALE ».

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1898

Domando al signor ministro degli affari esteri se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Accetto l'interpellanza, e se il Senato lo crede, sono disposto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Il signor ministro degli esteri è disposto a rispondere all'interpellanza del senatore Di Camporeale anche subito.

Se nessuno fa opposizione, s'intende approvata la proposta del signor ministro; quindi do facoltà al signor senatore Di Camporeale di svolgere la sua interpellanza,

DI CAMPOREALE. L'interpellanza che ho avuto l'onore di rivolgere al signor ministro degli affari esteri è così chiara per se stessa e la ragione che l'ha motivata appare sì evidente, che io mi dispenso dal darvi alcuno svolgimento.

Attenderò le risposte che avrà la compiacenza di darmi il ministro degli esteri, e mi riservo riprendere la parola se ne sarà il caso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Da quando la guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna apparve sventuratamente inevitabile, il Governo ha portato tutta la sua attenzione sulle conseguenze che ne potevano derivare per il commercio e per la navigazione.

Ci siamo rivolti al Governo degli Stati maggiormente interessati per entrare con essi in uno scambio di vedute per la tutela degli interessi delle nazioni neutrali.

Frattanto il Governo di Washington di propria iniziativa ci fece ufficialmente conoscere che per parte degli Stati dell'Unione sarebbero state strettamente osservate le regole secondo le quali la bandiera neutra copre la merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra; la merce nemica non è passibile di cattura sotto la bandiera neutrale, eccettuato sempre il contrabbando di guerra ed il blocco che per essere rispettato deve essere effettivo.

Infine il Governo degli Stati Uniti ci fece conoscere che per parte sua, in questa guerra, non intendeva esercitare il *diritto di corsa*.

Noi attendiamo ora le dichiarazioni e le informazioni che ci possono arrivare dalla Spagna.

Il Senato può essere sicuro che il Governo porrà la più vigile cura alla tutela dei gravi

interessi a cui si riferisce l'interpellanza del senatore Di Camporeale (*Approvazioni*).

DI CAMPOREALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni che ha avuto la cortesia di dare, e mi compiacio che gli Stati Uniti abbiano dato agli Stati neutrali affidamenti che rassicurano che gl'interessi della navigazione e del commercio delle potenze stesse non avranno a temere.

Il ministro ha detto che egli attende notizie dalla Spagna sulle deliberazioni che sarà per prendere il Governo spagnolo.

Io auguro e spero che anche queste possano esser tali da portare il minor possibile danno agli interessi e ai commerci delle potenze neutrali, pur comprendendo che le speciali condizioni nelle quali si trova la Spagna possano renderla alquanto più esitante a far concessioni della natura di quelle, forse non interamente disinteressate, annunziate dal Governo degli Stati Uniti; ad ogni modo spero e non dubito che il Governo del Re, compatibilmente coi suoi doveri di neutralità, vorrà e saprà, nel limite del possibile, tutelare gl'interessi del commercio e della navigazione italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Di Camporeale.

Discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Domando al signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se intende che la discussione si svolga sul progetto ministeriale o sul controprogetto formulato dalla Commissione.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Per deferenza verso la Commissione, accetto che la discussione si apra sopra il controprogetto della Commissione, pur riservandomi di fare, nel corso della discussione, qualche proposta ed anche qualche osservazione, perchè la mia deferenza non arriva fino al punto di ritenere che tutto quello che è stato proposto dalla Commissione, sia preferibile a ciò che aveva proposto il Governo.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può avere la presunzione di dettar legge ad alcuno, e tanto meno al presidente del Consiglio che ne sa molto più di noi.

Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di aver accettato che la discussione si apra sopra il disegno di legge che ha presentato l'Ufficio centrale, ma non posso a meno di avvertire come possa sopra qualche articolo, sorgere una discrepanza, la quale metta l'Ufficio centrale in una condizione un po' difficile; in questo caso diremo ciascuno la nostra opinione ed il Senato deciderà.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. stampato n. 10-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il signor senatore Falabella.

FALABELLA. Mentre l'aula vibra tuttavia nell'alta attenzione prestata alle gravi notizie e sollecitudini di esterni dibattiti, non io presumo iniziare con un discorso la discussione generale di questo progettino di legge, che pur colpisce una parte viva del nostro organamento amministrativo.

Dunque non un discorso... Chiedo soltanto alla indulgenza del Senato di concedermi una dichiarazione di voto tanto semplice, quanto generale.

Onorandi colleghi, lo Statuto, di cui in questo anno celebriamo il cinquantenario, ha proibito il mandato imperativo ai deputati; tanto meno questo mandato è permesso a noi senatori; cionondimeno noi tutti parlamentari, incaricati di pensare liberamente per il bene pubblico, non possiamo prescindere dalle esperienze e dalle testimonianze che, più ci toccano e ci illuminano da presso per la ricerca di tale bene.

La stessa corrente del *referendum*, a cui in parte si ispira uno di questi progettini ministeriali, ci avverte, come dobbiamo dare voce ed ascolto a coloro, di cui siamo costituiti, più che rappresentanti, interpreti e provveditori.

Se per la compilazione dei Codici si interrogarono saviamente ed utilmente i magistrati e le curie, perchè con pari utilità e saviezza non

si potranno consultare le Deputazioni provinciali e le precipue rappresentanze comunali, prima di licenziare riforme di provincie e di comuni? Onde io credo assai ragionevole il relativo voto formulato dai tre Comitati di Piemonte, Lombardia e Venezia per il decentramento e per le autonomie.

Io, per mio compito, doveroso nella necessaria modestia, avendo tuttavia l'onore di presiedere al Consiglio provinciale di una delle più estese provincie, non posso trasandare le osservazioni che la Deputazione provinciale di Novara, mia provincia, pubblicò nei suoi atti riguardo a questi disegni di riforme. Anzi debbo curare queste avvertenze pratiche, tenendomi che corrispondano in assai parte alle mie convinte elucubrazioni. E convinto partecipo anzitutto la sua animavversione riguardo al sistema degl'incessanti ritocchi, di cui è saggio questa catenella di progettini. Il presidente della mia Deputazione provinciale (dico mia in senso rispettoso ed affettuoso, non nel senso padronale di Luigi XIV) sebbene sia un amministratore molto positivo, adoperò a questo punto un'immagine poetica dantesca; ci paragonò a quell'inferma

Che non può trovar posa in su le piume
Ma con dar volta suo dolore scherma.

Io, che sono un senatore schiettamente rurale, metterò innanzi un'altra immagine, magari di semplicità più rustica.

Noi rendiamo aspetto di una macchina che sia in continua riparazione. Con queste perpetue rappezature noi ci allontaniamo sempre più da quella stabilità organica, che con lodevole sforzo anche il ministro proponente si sforza di raggiungere, proponendo in uno di questi concatenati progettini durativa per ben otto la carica dei membri della Giunta provinciale amministrativa. Ma che vale ciò, se sempre si rifanno le elezioni, sempre si ricomincia, quasi balbettando, da capo, sempre si ritorna sulle accordature, agli imparatici? Non dando quasi mai a nessuna legge il tempo di svolgere tranquillamente e completamente un periodo di azione, quasi rinunziamo ai benefizi della giurisprudenza che illustra ed integra le leggi, quasi rinunziamo ai benefizi della pratica che ne polarizza la conoscenza e ne smussa gli attriti, quasi rinunziamo ai benefizi dell'adattamento

darwiniano, per cui anche i coscritti riescono a camminare agevolmente con i sandali disadatti.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha avuto certamente le più nobili e sante intenzioni proponendo una più lata facoltà di scioglimenti per far cessare i torbidi che si deplorano in amministrazioni locali, massimamente in quelle comunali.

Ma forse egli non è risalito a tutte le sorgenti dei mali che nettamente deplora. Secondo l'avviso pratico della mia prelodata Deputazione provinciale, una sorgente di male amministrativo si scorge nello stesso genere del rimedio che ora ci si vorrebbe apprestare; cioè nello affastellarsi delle leggi e dei regolamenti, che incessantemente si sovrappongono, si elidono o si complicano; onde specialmente i *buoni villici* ricordati in una delle precedenti discussioni, si trovano naturalmente impicciati e inceppano senza volerlo nelle contraddizioni. Di vero, nota opportunamente l'egregio ingegnere Maggia presidente della Deputazione provinciale di Novara: « Riformata la legge comunale e provinciale nel 1888, dopo che si aveva avuto oltre un ventennio di tempo per preparare le riforme e pubblicato il testo unico nel febbraio 1889, già solo dopo cinque mesi, cioè nel luglio, vi si ritornò sopra, e d'allora in poi mutamenti succedettero a mutamenti; il che di necessità imbarazzò gli amministratori e radicò nel popolo un'opinione non favorevole. Ancora quel toccare oggi un articolo, domani un altro, peggio poi con una legge modificarne un'altra recente di soggetto diverso (come ad esempio si fece nel 1890 colla legge sulle Opere pie, riguardo a quella del 1889 sulla Sicurezza pubblica) aggiunge al resto il pericolo di dannose antinomie, di cui basta anche la sola apparenza per generare conflitti, i quali realmente sorsero ed andarono crescendo ».

Oltre gli imbarazzi, i conflitti e gli screditi che germinano sotto gli stessi cataplasmi continui delle leggi e dei regolamenti, l'onorevole Deputazione provinciale di Novara, addita un'altra più grave sorgente di male amministrativo, nel fatto che oramai siano considerate come lettera morta le disposizioni degli articoli 93, 94, 95 della legge comunale e provinciale; disposizioni dirette ad assicurare la sincerità delle elezioni mediante la repressione dei brogli,

delle corruzioni e delle violenze elettorali. Testifica l'integro presidente della Deputazione provinciale di Novara nel documento consegnato agli atti ufficiali di quel Consiglio: « Le influenze ed ingerenze illegittime ed il mercimonio del voto vanno via via dilagando, senza che vi si ponga argine, neppure quando ciò è pubblicamente noto. Donde conseguita, che alcune nomine non sono più la libera espressione degli elettori, ma quella stessa degli eletti e de' loro patroni. Se, applicandosi le sanzioni dell'articolo 101, si risanasse il corpo elettorale e si assicurasse la coscienza del voto, si renderebbero inutili molti altri provvedimenti ».

Invece il provvedimento odioso dello scioglimento è necessitato dalla impunità accordata alle influenze illegittime e al mercimonio dei voti, che abbiano snaturato un Consiglio elettivo.

Ma è chiaro: se si fanno fontalmente genuine le elezioni, se si evita il peccato originale, non c'è più bisogno dell'assoluzione e del purgatorio dello scioglimento.

Tanto per non cascare dagli sconforti alle illusioni, dobbiamo riconoscere filosoficamente che certi abusi elettorali sono quasi inevitabili in ogni regime di libertà. Come alla grand'aria, al grande sole sbocciano spampanati i fiori balsamici ed i fiori velenosi, così fra le più attive libertà della Repubblica nord-americana, alla luce delle numerose stelle della sua bandiera, insieme con l'industria dell'elettricità dinamica o dei prodotti chimici, si impiantò l'impresa elettorale di fabbricare artificiosamente interi Consigli comunali. Ma l'energia umana stimolata con l'esercizio di tutte le libertà sa pure provvidamente e sanamente reagire; e così si videro corpi comunali tradotti tutti di un pezzo al banco della giustizia punitiva. Si è col far eseguire le leggi esistenti che si correggono gli errori, si rimediano i mali, non con l'accrescere la confusione e l'arbitrio, mediante la farragine di nuove leggi. Al riparo dei guasti municipali, gioverebbe soprattutto l'applicazione rigorosa delle disposizioni penali precitate. Si metterebbero fuori di combattimento i cattivi; e ciò sarebbe salutare esempio.

Invece con lo scioglimento dei Consigli si compie appena una dislocazione di poteri che più aguzza l'appetito ed eccita l'abilità anche dei protervi che ne rimangono transitoria-

mente privi, con l'aureola di aver sofferto una disposizione anormale.

In verità, se si riscontrano errori ed abusi nelle amministrazioni elettive, si notarono pure mende, arbitrii ed equivoci nelle autorità responsabili dei decreti di scioglimento. A questo punto non voglio nè posso citare testimonianza più grave di quella dello stesso onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il quale propose questa collana di progettini. Nella relazione ministeriale, che precede il disegno di riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie, si deplorano « le raccomandazioni, le protezioni degli uomini politici influenti presso le autorità centrali; da ciò l'intromissione continua, ora latente, più spesso palese e aperta, della politica nell'amministrazione, la quale vede modificati i suoi criteri, revocati i suoi atti, intralciato il suo normale e regolare svolgimento dalle esigenze partigiane dei politicanti, a cui il Governo, in un regime parlamentare, non può a meno di sottostare ».

Forse da Sant' Agostino a Gian Giacomo Rousseau e all'onor. marchese Di Rudinì non si è mai fatta una confessione più santa, nè più filosofica.

Ora codesta intromissione, così ufficialmente constatata e deplorata, della politica nell'amministrazione, si fa soprattutto sentire nello scioglimento dei Consigli comunali.

Io stesso, se ripesco nell'archivio della mia memoria di cittadino, ed anche di osservatore artista, posso offrirvi alcuni casetti... Si intende che ve li do non come storia di personalità, ma come cifre algebriche che rappresentano situazioni di verità geometriche, proprio all'infuori di ogni personalità.

Ad esempio, nel Consiglio del comune A è accaduto una volta che una minoranza intollerante ed audace suscitasse un enorme baccano, e giungesse persino a strappare il tappeto dal tavolo consolare, facendo saltare in aria carta, penne, calamai ecc. Ebbene si sciolse il Consiglio, per punire in tutti la minoranza; facendo pagare la colpa di pochi individui dal comune, a cui si accollò la spesa di un commissario regio.

Nel comune B ci era un sindaco bonuomo, il quale era pure assai abbiente e corrivo agli impulsi del bene.

Egli vide la cassa municipale momentaneamente sprovvista, perchè le rendite patrimoniali si dovevano riscuotere di lì a pochi mesi, mentre bisognava pagare subito il maestro elementare ed il medico condotto.

Far deliberare dal Consiglio un prestito, riflettè il buon sindaco, è cosa perfettamente inutile, perchè con tutte le formalità richieste, se ne avrebbe l'autorizzazione, quando già non ce ne sarebbe più bisogno, essendo già entrate le rendite del comune.

Il buon sindaco che fa? Va lui alla banca, da cui è riconosciuto più solvente del comune stesso; ed accende un debito proprio personale per rifornire coi ritratti denari il tesoro municipale.

Ebbene, una vigilanza vindice di politica elettorale si impadronì anche di questo fatto per sciogliere il Consiglio di quel comune, raffigurando e bollando in quel fatto una indebita riprovevole confusione di denaro pubblico e privato.

Invece finora la storia del risorgimento nazionale loda il banchiere Nigra, che ministro della finanza dopo la catastrofe di Novara, trovando nelle casse dello Stato il vuoto più desolante, pensò di immettervi in generosa prestanza un po' di propria pecunia.

Nè credo che gli storici avvenire minaccino un decreto di scioglimento al favorevole giudizio della storia contemporanea per un'azione così generosa.

Dirò di più. In alcuni comuni, C., D., E., F., si diede lo spettacolo di un'altalena di scioglimenti, secondo i colori politici imperanti. Un anno si scioglieva in senso rosso, un altr'anno in senso azzurro, lasciavi a considerare con quanta ammirazione della giustizia imparziale. Questa agevolezza di scioglimenti generò persino la leggenda di un onnipotente parlamentare, il quale, desiderando gratificarsi un suo conoscente e non potendo più offrirgli la croce di cavaliere, perchè di croci era già onusto, pensò di esibirgli lo scioglimento di un Consiglio comunale; al che quel conoscente deve aver risposto ringraziando, che non ne aveva bisogno, come alla offerta di un sigaro un non fumatore risponde: grazie, non fumo! (*Ilarità*).

Questi sono quadretti rappresentativi, che ho voluto esporre con serenità artistica davanti alla maestà del Senato, perchè mi paiono saggi

significanti dei nostri costumi politici ed amministrativi; ed ognuno deve conferire anche quel poco che sa pel bene pubblico.

Ma ora domando al vostro alto senno, se, dati questi costumi, non vi sia presente pericolo nell'accrescere la facilità e la durata degli scioglimenti, rincarando la dose di un farmaco, che solo può riuscire salutare a dosi omeopatiche.

Certamente non tutti gli scioglimenti furono dannosamente od umoristicamente ingiusti, come quelli da me esemplati. Parecchi furono assai giustificati. Anzi l'aver vicino un esimio autore di storia patria, mi risveglia in mente il lontano ricordo di uno scioglimento, che portò l'impronta rara di una giustizia storica e letteraria. Perciò il lontano ricordo ancora meno si risente di attriti personali.

Il Consiglio comunale di G. (seguitiamo impersonalmente con le lettere algebriche) aveva l'onore di avere nel suo seno uno dei più luminosi fattori dell'unità italiana. Mentre quel grande consigliere comunale si occupava a far l'Italia, il piccolo Consiglio del borgo soffriva una invasione di sentimenti reazionari. Si giunse fra altro al punto di rifiutare un lascito di libri patriottici, con la scusa patente che si trattasse di libri infernali, perchè fra essi eranvi le storie di Carlo Botta. (Povero Tito Livio dell'Italia nuova, che hai rinfocolato l'amor patrio con il tuo stile ardente, eccoti messo sul rogo dall'inquisizione di un piccolo Consiglio comunale!).

Non credo che ciò abbia chiamato direttamente i fulmini del grande consigliere anch'esso storico illustre, ma tutto intento allora ad operare la nuova storia di nostra redenzione nazionale.

Altri deve avere pensato per lui, che il Consiglio di un comune, che di lui si onorava, non doveva scomunicare come diaboliche le opere più patriottiche. E quel Consiglio venne disciolto.

Con quale risultato? I consiglieri reazionari vennero tutti rieletti. Rimase nella tromba l'eminente patriota, così benemerito della libertà e dell'unità italiana. Ma egli ha potuto proseguire la sua opera storica e patriottica anche senza il grado di consigliere di quel modesto comune. E su quel comunello non si è nemmeno rovesciato il mondo.

Quel municipio, dopo una trentina d'anni,

decretò nobilmente un cordiale monumento alla memoria del grande statista, che più non aveva voluto a proprio consigliere comunale. La ragione è del tempo, senza che si sforzi la libertà. Anzi bisogna lasciare alla libertà il compito di correggere la licenza, mentre la violenza è una incessante scaturigine di aspre reazioni.

L'Ufficio centrale ha con i suoi larghi studi cercato di migliorare il progetto ministeriale, temendo ragionevolmente della sua eccessiva portata. Perciò invece di affidare al potere centrale, in caso di recidive elettorali, la potestà di nominare esso stesso un Consiglio artificiale, ha proposto in simili casi straordinari la durata del commissario regio sino al triennio. Temo che il rattoppo sia peggiore dello sdruscio. Chi sottilmente consideri la proposta ministeriale, vi ravvisa un accenno straordinario ad un'idea forse normalmente buona, cioè all'idea d'introdurre anche nelle rappresentanze amministrative certi elementi stabili, un po' di Senato, assicurandovi un posto ai più censiti e ai più qualificati, per dirla col solenne storico Francesco Guicciardini. Ad ogni modo nel disegno ministeriale i consiglieri nominati dal Governo avrebbero sempre radici locali, mentre nel disegno dell'Ufficio centrale si ammette la possibilità di un commissario regio, spedito d'altronde, che amministrerebbe per tre anni i minori comuni, disperdendovi persino l'ombra dell'autonomia. Perciò temo che proporzionalmente più pericolosa riesca la concessione modificata dall'Ufficio centrale.

Gli è vero che l'Ufficio centrale circonda la paventata possibilità di alte guarentigie. Ma oltre che niuna guarentigia è mai sufficiente per casi inammissibili, io temo più strana cosa. Temo che le fazioni estreme, le quali negano volentieri la sincerità alla parte liberale, si arrabatteranno appositamente con le loro violenze a fine di provocare il provvedimento illiberale, che avrete reso possibile con la presente legge.

Che bazza per loro, che si giovano eziandio delle mostre di persecuzione, il poter mostrare parecchi comuni italiani giacenti molti anni senza reggimento di libertà popolare!

Quale spettacolo più doloroso e più rivoltante? Se v'ha sentimento esteso e profondo in Italia, è quello delle libertà comunali, avendo esso le radici più naturali e più storiche.

Si potrà disputare, e noi disputeremo, allorché si discuterà il disegno, che segue nell'ordine del giorno, relativo alla riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie, si potrà disputare, se siano monadi organiche nella compagine nazionale le attuali provincie o gli attuali circondari. Ma del comune non vi ha dubbio. Esso è una visibile, spiccata, innegabile unità primigenia, che già ebbe rigogliosa potenza statutaria, come dimostra la ricca biblioteca del Senato.

Mentre il diritto civile interdice l'individuo scemo, ma non la famiglia in combutta, anzi costituisce la famiglia quale naturale e giuridica tutrice dell'interdetto, io non posso arrendermi all'immagine di comuni interdetti in blocco, per lunghi anni affidati al governo di un impiegato estraneo, come si trattasse di una stazione ferroviaria.

Interdire a relativa perpetuità i comuni, si è offendere, sia pure nel più modesto comunello del contado, una delle principali glorie italiane, si è offendere l'organo più vivo della personalità nazionale, l'istituto che venne illustrato dalle più pensose e lucenti immagini di Giuliano Ricci, di Giuseppe Mazzini, di Carlo Cattaneo, e dell'onorando nostro collega Tullo Massarani, vicino al cui seggio ho l'onore di parlarvi.

Il comune è davvero la stella, da cui s'irradiò tanta nostra vita storica, e da cui dobbiamo attenderci tuttavia luminosi influssi nell'organismo nazionale. Ebbene io non posso consentire ad un'eclisse triennale di tale stella.

Temerei di acconciarmi a quella teoria dell'evoluzione regressiva che ricuso ai pessimisti della sociologia e della fisiologia, quando la predicano in altri rami della vita fisica e sociale.

Novellino in questa augusta assemblea, io non mi arrogo l'autorevolezza di proporre una mozione sospensiva. Però ringrazio la benevolenza del Senato, che ha ascoltato la mia dichiarazione di voto, forse prolungatasi oltre le mie previsioni, dichiarazione di voto, dopo il quale ritornerò, con la coscienza soddisfatta di senatore rurale, tra i miei compaesani, *qui paterna rura bobus, exercent suis; suis*, per modo di dire, cioè eccettuando la grande parte che ne piglia l'esattore. (ilarità).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Pellegrini.

PELLEGRINI, *relatore*. La prima parte delle osservazioni del mio onorevole amico, il senatore Faldella, riguarda in genere l'opportunità, o meno, dei progetti di riforme amministrative presentati dal Senato, e la ragione, che ha mosso il presidente del Consiglio dei ministri a proporli. Sotto questo aspetto, non a me, ma ad altri, ben più autorevole e competente, spetterebbe, se fosse necessario, il rispondere.

L'altra parte delle osservazioni del senatore Faldella riguarda direttamente il progetto di legge, su cui ho avuto l'onore di riferire al Senato, ed io quindi devo rispondere a questa. Le osservazioni in sostanza furono queste. Gli scioglimenti dei Consigli comunali non sono rimedi rispondenti agli scopi, che si propone di raggiungere il legislatore nell'autorizzarli; sono e divengono, per l'uso che se ne fa, un cattivo procedimento amministrativo, abusato per fini partigiani. Meglio è lasciare, se errori od abusi vi sono in alcune amministrazioni locali, che si correggano da sé, valendo anche in questa materia il principio che la libertà è rimedio a se stessa.

Ma, intendiamoci. Che possa riuscire gradito ad alcuno che segga in quest'aula, e tanto meno a me l'uso di un provvedimento eccezionale come quello dello scioglimento dei Consigli locali, certo no, ed abbiamo cercato di esprimere nella relazione, in tutti i modi, e ad esuberanza, che la facoltà governativa di sospendere il normale funzionamento delle rappresentanze elettive locali, deve essere usata con ogni maggior possibile parsimonia soltanto nei casi di vera e propria necessità di ordine superiore, quando l'interesse vero degli enti locali dello Stato imponga, senz'altra scelta, di fare ricorso al rimedio estremo dello scioglimento. Abbiamo persino qui per primi sollevata noi la questione nella nostra relazione, se sia giusto e conveniente che con legge generale ed *a priori* in uno Stato libero si accordi al Governo la facoltà dello scioglimento delle rappresentanze comunali e provinciali. La proponemmo non per risolverla, che non rientrava nel nostro mandato, ma per prepararne la risoluzione futura.

L'onor. Faldella ha citato casi particolari nei quali si sarebbe abusato dai ministri del tempo di questa facoltà dello scioglimento. Ma con ciò non avrebbe fatto altro che provare l'er-

rore, la debolezza, o la colpa di qualche ministro, che ha male usato o abusato di una gelosa facoltà o per errore o per malevolenza; avrebbe biasimato e condannato un uomo, ma non il principio legislativo. Noi fummo più radicali.

Nella nostra relazione abbiamo esaminato e discusso il principio stesso sotto il punto di vista politico e persino della sua legittimità costituzionale, oltrepassando così forse i limiti del nostro mandato, perchè questo disegno di legge non poneva in contestazione la facoltà dello scioglimento, che tutte le leggi comunali e provinciali fatte in Italia hanno sempre al Governo accordata. E dopo un lungo studio, accennammo nella relazione sommariamente i motivi per i quali si può dubitare della necessità e convenienza giuridica e costituzionale di accordare questa facoltà al potere esecutivo.

Abbiamo ricordato, che il comune non è una di quelle persone morali che prendono vita dalla volontà dello Stato: che anzi storicamente e razionalmente il comune contiene in sé la genesi prima di qualunque Stato, giacchè questo è nei suoi primordi come un' agglomerazione di comuni successivamente formatasi soltanto più tardi è inteso come la manifestazione ideale della vita collettiva di un popolo costituitosi in unità politica, e come l'organo della volontà generale di un popolo, distribuito nei vari comuni donde è venuto, ai quali è legato, e di cui è anima, vita, parte essenziale.

Il comune quasi da per tutto avente in sé la causa della propria origine, persona autonoma non creata dallo Stato, ha delle finalità sue, delle ragioni intrinseche di sua esistenza ed interessi suoi propri. E lo Stato, che è storicamente sorto dopo il comune, non può trattare i comuni alla stregua di altri enti morali, che per la volontà o per l'autorità dello Stato soltanto hanno esistenza giuridica.

La personalità propria ed autogenica dei comuni, si manifesta con l'organo dei suoi rappresentanti elettivi; gl'interessi dei comuni a questi rappresentanti elettivi dell'ente devono rimanere affidati. Ma poichè anche i comuni vivono nello Stato, se non per lo Stato, devono sottostare alle norme necessarie per la coesistenza di tutti, e per la tutela dei diritti e degli interessi di tutti, che lo Stato, come rappresentante della volontà generale, determina per

la sicurezza e per il benessere sociale, e per raggiungere le sue finalità.

Per far rispettare queste norme anche dai comuni potrebbe bastare, che il potere esecutivo dello Stato fosse in facoltà di annullare tutti quegli atti delle rappresentanze elettive locali, i quali costituiscono una violazione della legge o contrariano le finalità dello Stato, una delle quali è quella del mantenimento dell'ordine pubblico, ed in facoltà di fare eseguire, mediante uno speciale Commissario, quegli atti che dalle leggi ordinati, i comuni non avessero eseguiti.

Abbiamo ricordato che coloro, i quali negano la facoltà, genericamente accordata per legge al potere esecutivo dello Stato, di sciogliere le rappresentanze elettive dei comuni e delle provincie, parte essenziale delle istituzioni comunali e provinciali, sostengono, che essa viola lo spirito, se pur rispetta la parola, dell'art. 74 dello Statuto, il quale dichiara che le istituzioni comunali e provinciali, e le circoscrizioni dei comuni e delle provincie sono regolati per legge: non potersi questa tutela statutaria essere intesa, come fu intesa, nel senso bastare che una legge dia la facoltà in genere, *a priori*, al Governo di sciogliere le rappresentanze provinciali e comunali, perchè lo Statuto avrebbe con una vana disposizione dall'una parte assicurata la normale esistenza delle istituzioni locali, salvo soltanto di regolarne per legge il funzionamento, e dall'altra permesso di dare al potere esecutivo la facoltà di renderne nulla l'esistenza con gli scioglimenti: soltanto con legge singolare potersi questi decretare di caso in caso, perchè da noi il potere legislativo è costituente. Ma dopo aver accennato sommariamente a queste e ad altre ragioni, le quali avrebbero potuto, discutendosi la questione sulla facoltà in genere dello scioglimento, cioè un tema diverso dall'attuale, far risolvere in modo diverso dalle vigenti leggi il quesito, se sia da accordare o no, la facoltà dello scioglimento al potere esecutivo, può credersi che in questa sede, in questo momento e da questo Ufficio centrale dovesse essere portata innanzi alle risoluzioni del Senato una simile innovazione all'*ius receptum*? Non avrebbe esso oltrepassato il suo compito, se l'avesse fatto?

Non possiamo qui, ora, addentrarci di più in

questo campo importante e delicato. Sull'argomento ciascuno di noi tiene la propria opinione. Io pure serbo i miei convincimenti, modesti ma fermi, e forse l'ho fatti conoscere più che non avrei voluto, per il mio ufficio di relatore.

Veniamo piuttosto al dilemma: data la facoltà dello scioglimento dei Consigli comunali e la vera e imprescindibile necessità di farne uso, onesto e legittimo, ripetute volte in breve periodo di tempo, e supposta del pari la necessità, della quale deve giudicare il Senato, che resti sospeso il normale funzionamento delle istituzioni locali per un lunghissimo termine, l'esame del quale deve essere riservato all'articolo 2, potrà essere accolto il provvedimento del Governo?

Il Governo è partito da un concetto che meritava la maggiore attenzione. Il Governo ha notato che alle volte per volontà di uomini, per certe consorterie stabilite, per certi abusi degli interessi maggiori a vantaggio individuale e a danno del comune, che si sono in alcuni luoghi formati, stabiliti e quasi consolidati, ovvero per intendimenti settari o per iscopi anticivili, o per ostinazione e puntigli che l'egoismo o la vanità antepongono al bene pubblico, si ripetono presso alcune rappresentanze locali casi di violazione di legge, di cattiva gestione, a danno ancor dei futuri e con pericoli per la economia generale, di lotte intestine che impediscono la costituzione o la durata di una operosa e fruttuosa amministrazione, di violazione dell'ordine pubblico, che sono causa del frequente alternarsi con poco decorosa e molto dannosa vicenda, dell'azione governativa dello scioglimento, per ricondurre i comuni sulla debita via, e la ricostituzione dei Consigli che perseverano negli intendimenti di quelli disciolti, e che viene quindi a breve distanza susseguita da nuovi scioglimenti. Ed in questa continua alternativa, fra ricostituzioni e scioglimenti ne van di mezzo evidentemente il comune, la buona amministrazione e la sua condizione economica ed un interesse anche più generale quanto è maggiore il comune, nel quale invano si tenta di stabilire e di radicare una buona e normale amministrazione, ed invano si spera di conseguirla, neppure ad opera dei commissari straordinari non armati ora di sufficienti poteri, nè nominati per tempo sufficiente, ed il comune

nei casi più gravi non risente alcun beneficio e forse non il solo danno economico della spesa che gli procura la nomina del commissario straordinario.

Il Governo disse che era necessario provvedere per questi casi di scioglimenti ripetuti dei Consigli elettivi dello stesso comune. Trattisi pure di casi che saranno certamente eccezionali, etanto più saranno eccezionali quando il governo è affidato nelle mani di uomini consci dei grandi doveri di serena imparzialità del potere esecutivo dello Stato, della necessità che il Governo amministri il meno che può, e lasci agli altri, direttamente interessati, amministrare gli affari del proprio comune; che il Governo abbia il minimo degli affari, per meglio consacrare tutta la propria opera al miglioramento dell'azione propria dello Stato; di uomini i quali onestamente e fermamente vogliano non scambiare gli interessi partigiani con i pubblici interessi e non confondere politica ed amministrazione, non foss' altro perchè in questo modo si guasterebbe l'una e l'altra.

Ma i casi per quanto eccezionali si presentarono e si presentano pur sempre; e per essi il Governo dice che è insufficiente e inidoneo rimedio l'attuale sistema dei reiterati scioglimenti, ai quali costringe la insufficienza della facoltà che accorda la legge attuale, prescrivendo che le funzioni del commissario straordinario non possano protrarsi oltre tre o sei mesi. Per questi casi eccezionali il Governo propose di sostituire al commissario straordinario un Consiglio, il quale prendendo vita dalla elezione serena fatta dal Governo stesso, possa dare affidamento che il comune sarà per un certo tempo bene amministrato, e che iniziata ed abbastanza radicata una buona amministrazione, questa servirà di norma ai Consigli ricostituiti, quando il comune potrà tornare ad avere la sua normale rappresentanza.

Io non nego, e nella relazione lo abbiamo riconosciuto, che questo concetto, genericamente considerato, di chiamare ad amministrare il comune persone che allo stesso appartengono, che conoscono direttamente gli amministrati e le cose da amministrare, e le consuetudini, le tradizioni, i bisogni locali, fa testimonianza di un lodevole sentimento, accennato un momento fa, e mi parve diviso, anche dall'onorevole Falla.

Laonde il progetto del Governo sul Consiglio regio poteva parere, ed era indubbiamente nell'intenzione del Governo, ispirato dal desiderio di allontanarsi il meno possibile dal rispetto dovuto al principio di lasciar provvedere alle cose del comune ai veri interessati, ai comunisti; dal desiderio di far qualche cosa che si allontanasse, meno del commissario straordinario, da ciò che è normale nelle istituzioni comunali, la rappresentanza e l'amministrazione del comune affidate a più persone, però senza la libera elezione del corpo elettorale.

Ma noi abbiamo considerato, che poichè il momento essenziale risiede appunto nella libera elezione dei rappresentanti locali, di fronte alla semplice ed ingannevole parvenza, insita nella proposta ministeriale, pur rendendo omaggio ai sentimenti del Governo, era preferibile la sincerità della forma corrispondente allo stato anormale nel quale un comune si trova.

Non credemmo accettabile la proposta ministeriale anche perchè rimetteva in vita il concetto sostanziale d'Istituti introdotti da Governi di triste memoria, e queste reminiscenze storiche hanno pure il loro valore. Non sono una novità, nei vari Stati d'Italia, questi così detti Consigli regi o Consigli comunali creati dal potere esecutivo ed io non ho d'uopo di ricordarlo al Senato. Ne abbiamo veduto di queste creazioni anche in qualche altro Stato a noi vicino, ma caddero con la signoria che le aveva introdotte. I precedenti ai quali mi riporto sono proprio tali da incoraggiare l'Italia nuova, il cui diritto pubblico è fondato sul suffragio popolare, e proprio ora in questo momento, a richiamare in onore simili Istituti, ad ispirarsi a siffatti esempi?

Vedemmo Stati esteri, ai quali era stata imposta la istituzione dei Consigli regi, appena si sono liberati dall'oppressione di un eccessivo accentramento, affrettarsi a rigettare quella istituzione, il che prova che anche negli'altri paesi si riconobbe la inconciliabilità di uno Stato libero con questa forma di rappresentanza comunale.

Il progetto ministeriale non raggiungerebbe nemmeno i buoni effetti amministrativi sperati. Si può essere sicuri che, malgrado la buona volontà di chi sarà al Governo, si farà una buona scelta dei consiglieri regi?

Chi darà le indicazioni opportune al Governo?

Il progetto ministeriale si affidava ai prefetti. Ma i prefetti possono essere nuovi della provincia o mali informati delle cose e delle persone. Sui prefetti e sul Governo avrebbe il sopravvento quella influenza politica che forse ogni ragione politica sacrifica a considerazioni e ad intenti di tutt'altra natura, che non illumina ma perturba e travia l'azione del Governo. È dato anche che la scelta fosse caduta sui migliori, accetteranno essi sempre e dovunque di rappresentare il comune per mandato governativo, accetteranno una posizione creata in antitesi ed ispregio del corpo elettorale? E se accetteranno, non è facilmente prevedibile che il corpo elettorale, quand'anche fosse stato disposto a scegliere questi migliori a suoi rappresentanti, negherà loro i suoi voti per avere accettata la nomina governativa, invece di aspettare le libere elezioni popolari, e forse reso così possibile col fatto loro la lunga privazione al comune di una rappresentanza elettiva?

Così si toglierebbe probabilmente ai futuri Consigli comunali elettivi i loro migliori elementi.

Aggiungasi un'altra difficoltà. Avrebbe dovuto permettere nella legge proposta, che a consiglieri regi si scegliessero quelli che appartenevano ai Consigli disciolti? Sarebbe stato lodevole, giusto, opportuno che coloro, i quali con la loro azione o con la loro tolleranza, avevano dato causa agli scioglimenti del Consiglio comunale, fossero chiamati poi a far parte del Consiglio regio? E se la legge invece avesse stabilito che non potessero essere eletti coloro che appartennero ai disciolti Consigli, quante esclusioni non sarebbero state sancite? Notate che qui si contemplano quattro successivi scioglimenti nel decennio: Tutti i Consigli che furono sciolti hanno colpa dell'ultima grave misura: dunque può essere rilevante il numero delle persone che appartennero ai Consigli disciolti, e tutte sarebbero state escluse dal Consiglio regio. Limitare la esclusione ai soli consiglieri della maggioranza sarebbe stato impossibile; senza andar contro a tante questioni quasi insolubili. Ai quanti pericoli il progetto ministeriale esponeva l'amministrazione del comune! Per queste e per altre ragioni esposte nella relazione, e che ora non ripeto, l'Ufficio centrale non crede che meriti di essere accolto.

il provvedimento proposto dal Ministero. Che cosa ci rimaneva da fare? Non potevamo impugnare il fatto asserito dal Governo, che vi sono casi eccezionali in cui la norma comune della durata in funzione del commissario per sei mesi al massimo è insufficiente a raggiungere, nell'interesse del comune e dello Stato, gl'intenti per i quali fu necessario far uso della grave facoltà di sciogliere i Consigli elettivi.

Può essere doloroso quanto si vuole, il pensare alla possibilità, che un comune rimanga per lungo tempo senza la sua naturale rappresentanza; come è doloroso pensare che una persona carissima sia colpita da malattia grave e straordinaria; ma non si può per questo negare che la malattia vi sia, nè rifiutarsi ad apprestare tutti i possibili farmaci.

Stabilita anche la sola possibilità di casi e di condizioni eccezionali, e per ciò stesso diversi da quelli ordinari, non si può pretendere di applicare a tutti la stessa norma, cioè tenere in ufficio per la stessa durata di tempo, la straordinaria rappresentanza del comune.

E poichè, rigettati i Consigli regi, non resta che la nomina di un commissario, non parve logico trattare alla pari così essenzialmente, ma dovere la durata del commissario regio esser graduata così, che si potesse a seconda della gravità dei casi ed a seconda dei motivi che determinarono lo scioglimento, raggiungere meno difficilmente gli scopi per i quali è nominato il commissario regio. Per i casi eccezionalmente gravi la cura più lunga: cioè più lungo il termine dell'ufficio del commissario. La commissurazione poi del massimo di questo termine, è tutta cosa di apprezzamento politico, riservata interamente al Senato, al quale è rimesso di giudicare se sia o non sia necessario accordare il massimo di tre anni chiesti dall'onorevole presidente del Consiglio. In ogni caso si avverta, che la grande latitudine non significa che il massimo debba essere raggiunto, se non per casi di eccezionalissima gravità. Non conveniva poi mettere alla pari i grandi o più importanti comuni e i piccoli comuni. Non voglio qui prevenire nè pregiudicare la questione sul criterio di questa distinzione, perchè in questo momento non si deve coinvolgere l'esame di una proposta comparsa in un altro dei progetti di legge deferiti a questo Ufficio centrale. Soltanto perchè anche in que-

sto disegno di legge si fa una differenza di trattamento ai comuni secondo la classe, a così dire, a cui appartengono, mi permetto di ricordare che ripetute volte dal 1860, si continua a domandare in Italia la divisione dei comuni in classi.

Se vi è caso in cui bisogna trattare diversamente i comuni maggiori dai minori, è certamente di fronte alle funzioni del commissario regio. Nei comuni maggiori il commissario regio ha da compiere un numero di atti e di provvedimenti ben maggiore e di cose di pubblico interesse a cui attendere, che non abbia nei comuni minori. Nei primi ben maggiori difficoltà deve superare per conoscere cose, bisogni ed uomini. Onde è in fatto avvenuto sin ora, anche nel silenzio della legge, che il commissario regio nei grandi comuni e nelle città, dovette farsi assistere da qualcuno nel disimpegno di sue funzioni. D'ora in poi se questo commissario avrà per legge la facoltà di durare in ufficio per un tempo lungo di anni, come non prevedere la possibilità che aumenti il bisogno dell'assistenza e della supplenza?

Per dar modo al commissario di meglio disimpegnare il suo ufficio, così straordinariamente duraturo nei comuni che qui chiamammo capiluogo di provincia per non dire di prima classe come si chiamano nell'altro progetto a voi sottoposto, ci parve opportuno, per analogia alla legge vigente in caso di scioglimento dei Consigli della provincia equiparata in quell'altro disegno di legge, ai comuni di 1^a classe, di dargli l'assistenza di una Commissione consultiva, la quale nulla ha da fare col Consiglio regio proposto dal Ministero.

Per la Commissione nostra puramente consultiva, che non toglie al commissario la esclusiva rappresentanza del comune e non ne limita punto l'azione, non sono proponibili i due problemi di speciale gravità che sollevava il progetto ministeriale del Consiglio regio, sulla responsabilità e sulla garanzia così detta amministrativa contro l'azione giudiziaria. Sulla responsabilità, perchè degli atti dei membri del Consiglio regio, essendo di nomina governativa, avrebbe dovuto rispondere il Ministero. Ma era possibile credere che seriamente un Ministero potesse rispondere di un Consiglio abbastanza numeroso, specialmente se nominato

nelle maggiori città in sostituzione di quello elettivo? E chi risponderebbe, all'infuori del Ministero, di tali consiglieri da lui delegati? Il comune al quale furono imposti questi presunti suoi mandatari, no certo.

Dunque nessuno avrebbe risposto per questo Consiglio regio.

Alla così detta garanzia amministrativa, che stabilita per i prefetti e per i sindaci nella legge vigente, fu applicata dalla giurisprudenza anche ai commissari straordinari, avrebbero partecipato anche i consiglieri di regia nomina, per identità di ragione con i commissari, perchè anche essi funzionari governativi. E potevamo noi plaudire a questa implicita estensione della tanto giustamente impugnata garanzia amministrativa di certi funzionari? Son pochi mesi che un nostro onorando collega, nell'esercizio delle sue altissime funzioni giudiziarie, nella sede della più alta autorità giudiziaria e in un discorso solenne dimostrava la ingiustizia di questa eccezionale tutela, la sconvenienza di mantenerla in Italia, e giustificava l'applicazione più restrittiva possibile sino a che non venisse finalmente abolita da noi come lo fu in Francia, dalla quale noi la importammo.

Per non correre anche questo pericolo di estendere l'applicazione della garanzia amministrativa, bisognava che la Commissione, posta allato del commissario straordinario, fosse esclusivamente consultiva e non diminuisse in nulla la piena ed esclusiva responsabilità del commissario governativo.

Non ha altro ufficio la Commissione da noi proposta, che di aiutare e illuminare il commissario, che è libero di accettarne i pareri, perchè esso è responsabile, ed esso solo rappresenta straordinariamente il comune.

Un altro problema assai grave presenta il Governo alle vostre risoluzioni, quello della efficacia ed autorità da attribuirsi alle deliberazioni del commissario, che ha per regola il potere della Giunta comunale, quando a titolo di urgenza fa atto di Consiglio.

Chi avrà avuto la bontà di scorrere la relazione dell'Ufficio centrale avrà veduto, come esso intorno a questo punto distingua nettamente la sua motivazione dalle sue conclusioni.

L'Ufficio centrale ha creduto che la proposta ministeriale abbia un fondamento essenzialmente

politico, e quindi sia sottratto al compito collettivo proprio dell'Ufficio centrale il giudizio sull'accoglimento o sul rigetto della proposta.

Il concetto del Governo è questo: che il commissario straordinario, duri in ufficio tre o sei mesi ovvero due o tre anni, venga nominato in seguito al quarto scioglimento o per un primo scioglimento, non possa ottenere gli effetti, in vista dei quali fu costituito, se non ha libertà di deliberare, in caso di urgenza, coi poteri consiliari, anche in argomento che non vincola il bilancio, o che lo vincola oltre un anno e per qualunque spazio di tempo anche lunghissimo, e senza che le sue deliberazioni siano soggette alla ratifica del Consiglio ricostituito.

Il progetto vuole assicurare maggiori poteri al commissario, non soltanto nelle deliberazioni che vincolano il bilancio, ma in tutte le altre deliberazioni che, volere o no, hanno una relazione con le tendenze politiche come è più specialmente in certe nomine, o forse con personali interessi. Ciò si collega anche con la formazione delle liste elettorali.

Questa non è soltanto preoccupazione amministrativa, ma involge considerazioni e riguardi maggiori.

Noi abbiamo creduto che il Governo abbia avuto anche di mira altre preoccupazioni nel richiedere più ampi poteri per i commissari. In alcuni comuni, non si può negare, che si trovano in lotta due tendenze, di cui una sarà in prevalenza in un comune, altra in un altro. Dove una tendenza è più forte, più potente, più organizzata, spiega tutto il suo potere a danno dell'altro senza misura e senza giustizia. Forse tutta l'amministrazione del comune, negl'impieghi, nei lavori, nelle imposte, nella beneficenza, nei contratti è fatta serva a quella tendenza sociale o politica, e fors'anche ad interessi particolari di classe o d'individui.

Il Governo deve volere che la sua azione intervenga equa per tutti, per ristabilire la giustizia e l'onestà nell'amministrazione locale. Per esercitare questa azione equa e riparatrice può essere necessario innovare anche radicalmente certi ordinamenti locali, e premunirsi contro certe deliberazioni comunali, con le quali si volessero ristabilire gli abusi tolti di mezzo. In questi casi gli atti del Commissario non basta che abbiano efficacia per un anno o per un bilancio. Ma invano il commissario potrebbe

affidarsi alla legalità e alla bontà della sua deliberazione, se il nuovo Consiglio può a suo libito revocarla o non ratificarla. Forse i deboli, i sacrificati da una maggioranza faziosa o interessata non potrebbero trovare protezione che in questa maggiore efficacia chiesta dal Ministero per le deliberazioni del commissario straordinario.

Non ostante queste ragioni, abbiamo detto al Senato, badate che la proposta che vi si presenta è assai grave.

Pensate alla portata che può avere il vincolo per tempo illimitato imposto dal commissario al comune. Anche noi vediamo un mezzo efficace nella proposta disposizione, perchè il commissario possa spiegare una utile azione a beneficio del comune in cui sia guasta o corrotta la rappresentanza elettiva e la sua fonte legittima. Ma come di tutte le cose umane e come di tutti poteri, questa azione sconfinata del commissario potrebbe poi viceversa tornare irreparabilmente dannosa per il comune e dannosa per un tempo enormemente lungo.

Messe in bilancia le due eventualità, alla vostra coscienza il decidere, tenendo anche presenti i legittimi lagni sollevati in tanti comuni d'Italia per tanti contratti a lungo termine, che furono e sono di tanto danno ai comuni; e le aspirazioni che si fanno ogni dì più generali, e che a me paiono tanto legittime, per far luogo con savia moderazione e con prudenti misure alla municipalizzazione di tanti servizi e somministrazioni di comune utilità. I capricci di un commissario, secondati dalla Giunta provinciale amministrativa, potrebbero rendere secolarmente impossibile la soddisfazione di tali legittime aspirazioni.

La proposta di un articolo conforme nella sostanza al progetto ministeriale, non contiene la espressione di un voto favorevole nostro sopra un argomento interamente rimesso al vostro giudizio.

Il nostro compito ci parve esaurito quando ponemmo dinanzi a voi il problema, indicandovi le ragioni in favore e contrarie ad una data risoluzione. Su questa parte delle proposte ministeriali non rimase a noi, come Ufficio centrale, che circondare la facoltà dello scioglimento e l'azione del commissario di quelle possibili garanzie per cui gli abusi, che, ripeto,

non vi è legge umana che possa impedire, siano resi meno facili o possano essere meglio conosciuti e più prontamente riparati.

Con tale intento abbiamo cominciato dal ricercare, se si potesse utilmente sostituire alla indicazione generica dei motivi per i quali lo scioglimento è dalla legge permesso, una enumerazione di casi nei quali soltanto si potesse far luogo allo scioglimento stesso. Ma abbiamo dovuto convincerci che ci accingevamo ad un'impresa vana o impossibile. Imperocchè o l'enumerazione si convertiva in una casistica, e per quanto minuta fosse, avrebbe sempre lasciato fuori delle ipotesi per alcuni casi non contemplati dalla legge, nei quali forse il Governo si sarebbe trovato di fronte alla necessità dello scioglimento, ma senza facoltà nella legge per decretarlo; e noi non dobbiamo ammettere nè tollerare che, col pretesto della necessità, il Governo si arroghi poteri maggiori di quelli per legge concessigli. Ovvero bisognava sostituire un'altra dizione generale a quella usata nella legge attuale, e le dizioni generali, per quanto accurate, sempre in questa materia rendono possibili gli abusi, se gli uomini che devono applicare la legge non sono lealmente e scrupolosamente osservatori dello spirito suo. Abbiamo dunque dovuto a quella desiderata riforma della legge attuale rinunciare.

Nella legge attuale è prescritto di pubblicare nel giornale ufficiale il decreto di scioglimento dei Consigli locali, ma non è fissato alcun termine, in cui tale pubblicazione debba aver luogo. Noi proponiamo che la legge fissi il termine.

Tutti vogliono che lo scioglimento abbia causa in vere e proprie ragioni d'ordine pubblico o amministrativo, e la relazione che precede il decreto di scioglimento, deve contenerle. Dunque anche la relazione sia resa pubblica integralmente per precetto di legge, come ora si fa molte volte ma per libera volontà del Ministero non per disposizione di legge.

Volemmo che nettamente risulti essere regola generale che lo scioglimento non possa durare più di tre mesi; e, che soltanto per eccezionali circostanze, questo termine possa essere portato fino a sei mesi complessivamente, e previo parere del Consiglio di Stato.

La indicazione precisa di queste eccezionali

circostanze deve risultare dalla relazione predetta.

Ci parve infine opportuno, che invece di comunicare al Parlamento un semplice elenco dei decreti di scioglimento dei Consigli, elenco che lascia nell'ignoranza dei motivi dello scioglimento e costringe a molte interrogazioni spesso suggerite più da ragioni locali, che da un vero bisogno di esaminare a fondo una questione di pubblico interesse, sia fatto obbligo per legge al Governo di presentare al Parlamento per esteso tutti i decreti di scioglimento con le relazioni che li precedono, così quelle del Governo come quelle del Consiglio di Stato, quando di questo è richiesto il parere, assieme ad un elenco che li riassume.

Con tale pubblicazione crediamo che sarà dato modo al Parlamento, non solo di conoscere quali e quanti Consigli comunali siano stati sciolti, ma anche i fenomeni comuni che si riproducono nei singoli casi di annullamento, che potrebbero essere numerosi, e quindi ancor maggiormente meritare l'attenzione dei poteri legislativi dello Stato.

Imperocchè è inutile illudersi. Nessuno è più amante di me dell'autonomia comunale, ma non potrei ammettere mai che il comune possa avere una esistenza così indipendente, da rimanere all'infuori dell'azione dello Stato, appunto perchè i comuni e lo Stato sono in continui rapporti, che influiscono necessariamente gli uni sugli altri, tanto nell'ordine amministrativi, quanto in quello politico.

Tanto più importava di rendere più agevole il controllo del Parlamento sull'uso fatto dal Governo della facoltà dello scioglimento, dopo che la legge permettesse di ritardare di due o di tre anni la riconvocazione dei Comizi elettorali.

Anche riguardo a questa misura più dura e più eccezionale, ripetemmo la distinzione fatta sulla nomina del commissario per tre e per sei mesi.

Applicando lo stesso sistema quando si trattava del quarto scioglimento, distinguemmo la durata maggiore in ufficio del commissario fra due anni o tre anni.

Questa facoltà eccezionale potrà trovar sempre una remora, alla continuazione del duro provvedimento, nell'azione parlamentare, che potrà far cessare l'ufficio del commissario se non vi

è ragione di mantenerlo. A chi non crede che in ciò si possa trovare una difesa per servilità di maggioranze parlamentari, rispondiamo che in ogni materia, se il Parlamento non fosse vigile e geloso custode delle pubbliche libertà, a qualunque Ministero sarà possibile commettere abusi e violare le leggi.

Credo di avere a sufficienza spiegati i concetti che hanno animato la Commissione nel presentarvi proposte, per le quali rifiutiamo assolutamente l'accusa di essere illiberali. L'opera nostra va giudicata nell'esame complesso dei cinque progetti di legge sui quali riferimmo.

In questo progetto si contiene un rimedio ben grave, che è doloroso dover porre in mano al Governo, ma che gli è dato soltanto per provvedere a pubbliche e vere necessità. Quanto al quesito più grave, se cioè dare ai commissari facoltà di vincolare i comuni e le provincie per un numero indefinito di anni, noi abbiamo esposto nei suoi vari elementi la questione, lasciando al Senato di risolverla nella sua alta sapienza e senza pronunciarci. Con ciò crediamo di avere soddisfatto i nostri obblighi con piena coscienza, e sempre nell'intento di rendere meno penosa la condizione dei comuni d'Italia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Il senatore Pellegrini col suo discorso esauriente mi pone quasi in condizione di tacere.

Pure io non posso a meno di rivolgere alcune parole all'onorevole senatore Faldella, toccando alcuni di quei punti sui quali, a ragione veduta, ha sorvolato l'onor. senatore Pellegrini.

L'onorevole senatore Faldella si rammaricava che questi disegni di legge fossero venuti innanzi al Senato senza sufficiente preparazione, si rammaricava che questi disegni di legge dimostrassero una tendenza soverchia a mutare e rimutare; e diceva che tutto ciò gli dava l'aria come d'una macchina che fosse in continua riparazione. Io prego l'onorevole senatore Faldella di credere che mai disegni di legge furono preceduti da una più lunga preparazione.

Io mi sono anzi studiato di eliminare tutte quelle questioni che non fossero già passate in cosa giudicata nel campo degli uomini competenti; quindi si potrebbe dire che io tento di

sfondare delle porte aperte, ma non che io tento d'introdurre nella nostra legislazione delle riforme audaci non sufficientemente studiate, non sufficientemente preparate.

Il senatore Faldella diceva inoltre che si fanno delle continue mutazioni.

Sì, è vero.

La legge comunale e provinciale è stata ritoccata non è molto, e anch'io, come l'onorevole senatore Saredo, ho collaborato ai ritocchi fatti alla legge comunale e provinciale; ma, se bene si riflette alla storia della nostra legislazione amministrativa, si vedrà che i punti che furono toccati nell'ultima riforma sono ben pochi. L'elettorato, il sindaco elettivo e la Deputazione provinciale alla quale fu tolta la tutela, istituendosi invece la Giunta provinciale amministrativa, questi sono stati sostanzialmente i punti che furono ritoccati, e questi sono i punti che non vengono sostanzialmente mutati, ma che vengono soltanto perfezionati.

Vi sono, è vero, altre riforme che si introducono nella legislazione nostra; e l'onorevole senatore Faldella si rammarica di questo affrettato movimento di riforme continue e parziali; ma, me lo perdoni l'onor. Faldella, io, invece, me ne rallegro, e me ne sento confortato nell'animo mio di studioso in questa materia, vedendo che, invece di affrontare delle riforme colossali si vanno a grado a grado perfezionando i nostri ordinamenti.

Mi pare che sia, anzi, savio procedere per via di evoluzione; mi pare, anzi, che i Parlamenti, i quali hanno dato e danno i più luminosi ed efficaci insegnamenti in materia di legislazione, sono quelli appunto i quali procedono per evoluzione nelle riforme delle loro leggi fondamentali.

Io aveva obbligo di toccare questo punto che l'onor. senatore Pellegrini aveva, a studio, evitato.

L'onor. Faldella riconosce, e sarebbe difficile non riconoscerlo, che le nostre civiche amministrazioni non funzionano con grande perfezione, e che è necessario avvisare ai mezzi per correggerle.

Difatti da questa amministrazione, risalendo alle sorgenti del potere municipale, egli accennava alla legge elettorale e si fermava segnatamente sopra gli articoli 93, 94 e 95 della legge elettorale amministrativa, nella quale si

stabiliscono le sanzioni contro coloro i quali cercano di falsare la sincerità del voto.

Io vorrei che fosse possibile di trovare sanzioni ancora più efficaci di queste che egli ha opportunamente rammentate; io vorrei, ma dubbio ormai (tenuto conto dei nostri costumi elettorali) che, ritoccando le sanzioni contro coloro che violano la legge elettorale, si possano purificare le sorgenti del potere municipale.

Ad ogni modo io prego l'onor. senatore Faldella di considerare l'intento di questa legge, e quando egli avrà bene considerato questo intento si avvedrà che qualsiasi modificazione o perfezionamento della legge elettorale amministrativa, difficilmente può ottenere l'effetto che egli desidera, l'effetto cioè che diventi assolutamente inutile e inopportuno il disegno di legge che ci sta dinanzi.

Che cosa ci propone questo disegno di legge?

Esistono parecchie, dovrei dire molte amministrazioni municipali, le quali non sono vivificate da altro che dall'odio di parte. Dico male dall'odio di parte, dovrei dire dall'odio delle persone e delle famiglie. Perchè, quando si parla di partiti politici, si può sempre presumere l'esistenza di alti ideali. E, sino a prova contraria, io presumo che questi ideali esistono e non mi sconforto dei dissensi che possono nascere fra questi partiti; anzi ne traggo conforti per ritenere che la vita municipale è potente.

Ma quando non si tratta di veri partiti, ma di gare di persone e di odii di famiglie, sa quello che succede, onor. senatore Faldella? Accade questo, che si costituiscono (sarebbe difficile trovare una parola parlamentare) associazioni che non qualifico, le quali non hanno altro intento se non quello di sopraffare coloro che a queste associazioni non appartengono.

La rettitudine delle amministrazioni e l'interesse del comune sono cose a cui non si pensa affatto, e non di rado disordini gravissimi, i quali hanno insanguinato non pochi dei nostri comuni, hanno origine da dissensi prodotti da queste associazioni che tentano di sopraffare i propri concittadini.

Il Governo del Re interviene in questi casi con un decreto di scioglimento. Esso spera che nel periodo che trascorre fra la data dello scioglimento e la data delle elezioni si possano pacificare gli animi. Vana speranza! Quel che

succede nei casi di scioglimento di questi comuni ai quali accenno è questo: che si fa ressa intorno al regio commissario perchè siano preparate le elezioni acciocchè alle clientele cadute si vengano a sostituire altre clientele che sono, che furono o saranno ugualmente colpevoli, sicchè il periodo dell'amministrazione del regio commissario è forse il periodo delle più dure e delle più penose agitazioni che possano traversare i comuni disciolti.

Il legislatore, fatto accorto di questi inconvenienti assai gravi, introdusse una modificazione nella legge comunale e provinciale, e dette facoltà al Governo del Re di prolungare i termini dei poteri conferiti ai regi commissari da tre a sei mesi. Quali furono gli effetti di questa disposizione?

In alcuni comuni dove queste clientele e queste associazioni colpevoli e dico colpevoli, perchè bisogna pur chiamare le cose col loro nome, non esistono, è chiaro che i sei mesi accordati straordinariamente al regio commissario qualche bene hanno prodotto: imperocchè in sei mesi un regio commissario può migliorare le condizioni dell'amministrazione che gli è affidata, e quando sa essere sagace e prudente, insieme, può ottenere quella pacificazione degli animi che giova per la ricostituzione dei nuovi Consigli. Ma in tutti gli altri casi la proroga di sei mesi non basta, e allora succede che, nonostante che si sia applicata questa provvida disposizione della legge, s'è dovuto dopo pochi mesi sciogliere nuovamente il Consiglio comunale.

E così si prolunga il periodo durante il quale i Consigli comunali e le amministrazioni civiche sono in continua agitazione, e gli odii si fanno sempre più aspri, sicchè in alcuni comuni avvengono disordini deplorabili.

Il senatore Faldella non propone che le disposizioni della legge vigente intorno agli scioglimenti dei Consigli comunali siano abrogate. Egli non arriva fino a questo punto, perchè capisce che non può il Governo essere spogliato di questo potere, e la questione che egli fa è tutta questione di tempo.

Ora io mi appello al suo fine criterio, ed alle qualità sue, e gli domando se non creda in coscienza che nei casi che ho poc' anzi indicato non si debba per amore della pace pubblica, della giustizia e dell'umanità, concedere

un termine più lungo di quello stabilito nella legge vigente.

Vi è un altro caso in cui queste disposizioni della legge possono essere applicate, perchè non in tutti i comuni in disordine prevalgono gli odii di famiglia, ed il caso cui accenno è quello in cui si manifesti una impotenza a provvedere alle sorti della pubblica amministrazione.

Ebbene, anche in questi casi io domando al senatore Faldella se sarebbe giusto, se sarebbe utile all'interesse pubblico che lo Stato assistesse impassibile a questa impotenza delle civiche amministrazioni, senza potere in modo alcuno provvedere?

Il senatore Faldella, me lo lasci pur dire, obbedisce, non dirò a un pregiudizio, perchè l'amore anche eccessivo della libertà non è mai un pregiudizio, ma a una prevenzione per la quale questa legge sembra a lui un regresso.

Ora io non nego che da un certo punto di vista essa può essere considerata come un regresso, ma invoco le circostanze attenuanti, e il senatore Faldella, nella sua equità, non potrà non concedermelo.

Qui ci sono molti disegni di legge, di leggine, come disse il senatore Faldella, e sono leggine perchè sfondano porte aperte, poichè risolvono legislativamente questioni che la scienza ha risoluto, questioni che gli uomini dediti alle amministrazioni pubbliche hanno già con le loro opinioni ripetutamente manifestato di voler risolte nel senso in cui noi le risolviamo; orbene, consideri il senatore Faldella la tendenza di questi disegni di legge che gli stanno dinanzi: non gli pare una tendenza liberale?

Ella accennò anche al *referendum*; parleremo più tardi anche di questo, e forse coloro che lo respingono come qualche cosa di soverchiamente audace finiranno per convincersi che nei miei intendimenti non si voleva fare altro che disciplinare quel che già è nella legge. Ne parleremo più tardi; ma a ogni modo il *referendum* non le pare che sia una tendenza liberale? E la stessa divisione dei comuni in varie classi, e l'alleggerimento del peso della tutela nei comuni principali non le pare una tendenza liberale?

Ebbene, in grazia di questa tendenza, io in-

voco dal senatore Faldella le circostanze attenuanti, e spero di non invocarle invano.

Vi è un punto nel discorso del senatore Faldella, nel quale io ho trovato in lui un alleato, ma qui ho bisogno di fare una franca e schietta dichiarazione.

Il punto è quando egli parla del Consiglio comunale di nomina governativa, e la dichiarazione mia è questa. L'Ufficio centrale ha introdotto molti emendamenti nei miei disegni di legge. Come dissi nell'inizio di questa discussione, io non posso consentire in tutti perfettamente, o almeno non posso in tutti consentire di buon animo. Qui si tratta di discutere parecchi disegni di legge; si tratta di fare un lungo viaggio.

Ora, quando si fanno lunghi viaggi, ed è un pezzo che viaggiamo insieme con l'Ufficio centrale, anche le persone indifferenti finiscono col diventare amiche. E dovendo fare un lungo viaggio in compagnia di uomini che mi sono carissimi e per i quali ho la massima deferenza, io, anche nelle cose di cui non sono perfettamente persuaso, tenterò di associarmi alle conclusioni dell'Ufficio centrale.

Veniamo al Consiglio di nomina governativa.

Io proposi il Consiglio di nomina governativa, non per reminiscenza di tempi passati, perchè non sono ancora abbastanza vecchio, e perchè fortunatamente in quei tempi ho vissuto poco, ma proposi il Consiglio così costituito perchè mi pareva che, trattandosi di dover ordinare una amministrazione che dovesse avere la durata di due o cinque anni, era opportuna e conveniente la divisione dei poteri e il reciproco sindacato. Quando questo non si fosse fatto, si cadeva in un inconveniente nel quale cade la Commissione; quello cioè di costituire un potere assoluto, irresponsabile, perchè io non so se ed in quanto si possa far risalire la responsabilità al ministro, il quale può avere quella della scelta del commissario, ma non dei suoi atti.

Giò non ostante io mi arrendo alle ragioni dette dal senatore Pellegrini, fra le quali alcune mi fanno impressione, specialmente quella per la difficoltà della scelta dei consiglieri di nomina governativa. Io mi arrendo a queste considerazioni per testimoniare, come diceva, che io desidero che questa lunga navigazione si faccia in amichevole e affettuosa compagnia.

Un'ultima parola al senatore Faldella.

Egli ha concluso il suo discorso dicendo che i comuni sono come le stelle lucenti nel firmamento italiano. Non so se fosse questa la frase precisa, ma presso a poco il suo pensiero era questo. Egli non ama che un corpo opaco possa produrre un'eclissi.

Sì, onor. Faldella, allorquando la luce di queste stelle è luce limpida e chiara evitiamo l'eclissi, ma se la loro luce fosse fosca, o peggio ancora, se la loro luce fosse sanguigna, allora in questo caso io le confesso che preferisco l'eclissi. (*Bene*).

FALDELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALDELLA. Io avevo letto attentamente la relazione dell'onorevole collega Pellegrini, ed oggi ho ascoltato molto religiosamente l'illustrazione che egli ce ne ha data.

Ma non volendo esorbitare soverchiamente dalle proporzioni della semplice dichiarazione di voto, ed avendo in essa già tenuto conto dei concetti dell'onorevole relatore, ora non intendo infliggere al Senato il commento del mio povero, ma chiaro testo.

Risponderò soltanto all'onorevole amico senatore Pellegrini, che egli m'ha frainteso, quando egli ha creduto che io venissi qui a discutere, quasi *de iure constituendo*, intorno all'istituto dello scioglimento dei Consigli, contro il quale istituto egli dall'intimo suo ha lasciato trapeolare forse maggiore avversione della mia.

Io non ho mai disconosciuto l'opportunità di ricorrere eziandio nelle cure amministrative alle operazioni chirurgiche, secondo l'immagine delineata dall'onorevole relatore.

Ma l'amputazione salutare non ha mai da essere una decapitazione. Senza uscire dai metodi curativi, io stesso ho accennato ai rimedi, che in piccole dosi risanano, in maggiori dosi avvelenano.

Nè meno, onorevole amico Pellegrini, ho lanciato in alto al pari di un bolide, un immaginario comune aereo. Sebbene spiritualista, io vivo sulla terra; e bado alla vita effettiva, non fantastica, dei comuni.

Anzi, appunto perchè intorno al comune italiano si affolla la vita più varia e più piena (vi partecipano persino quegli umori, che ancora si mantengono alieni dalla rappresentanza parlamentare), appunto perciò non vorrei che que-

sto vitalissimo organismo fosse minacciato dall'operazione chirurgica che in diritto romano si chiamerebbe *capitis deminutio*.

Non posso immaginare diminuzione più mortificante per le autonomie amministrative della minaccia fatta loro da questa legge che potrebbe prolungare anche per tre anni la cessazione di ogni loro libero esercizio, imprimendo loro un'ufficiale patente d'incapacità.

Ma anche la follia collettiva scoperta dai moderni psichiatri del diritto penale positivo è uno sprazzo passeggero.

L'onorevole presidente del Consiglio nella sua geniale e cortese risposta ha accennato agli odii pervicaci che funestano le famiglie in certi comunelli italiani.

Certamente l'onor. presidente del Consiglio, ministro dell'interno, trovandosi al centro della vita pubblica, sente la ripercussione dei guai che ne lacerano alcune parti.

Io che mi affrettai a riconoscere in lui le migliori intenzioni, non pensai punto di addebitargli studi monchi od immaturi sull'argomento.

Ma in certo modo si studiano i fatti coll'osservazione immediata, e altrimenti quando son pervenuti dopo un lungo viaggio al laboratorio centrale.

Io, dagli appunti degli osservatorii locali, ricavo la speranza, che anche i Buondelmonti ed Amedei, i Guelfi e Ghibellini, rammentati dal presidente del Consiglio in certi comuni, troverebbero più legittimo sfogo nelle tenzoni elettorali, che non in altre lotte meno legali e fors'anche meno incruente.

Invece dell'amputazione chirurgica, vorrei per loro l'idroterapia: rituffarli nel bagno del voto e della coscienza popolare; nel battesimo sincero delle urne redimere i loro Consigli infetti dal peccato originale della corruzione o della violenza.

Oh! Se in Italia avessimo popolazioni incapaci di governarsi da sè stesse, incapaci di scegliere i propri consiglieri con quei metodi che sono la religione strumentale del Governo rappresentativo, io davvero direi, che con assai malinconia dovremmo celebrare questo cinquantenario dello Statuto.

E veda l'onor. amico relatore, che io proprio non considero il comune, come un corpo sbalestrato dall'orbita costituzionale. Anzi do-

mando, che non lo si scompagini dalle norme, che lo confederano al nostro diritto pubblico.

Come si attutiscono i possibili attriti fra la Camera dei deputati, la Camera dei senatori e il potere esecutivo, ritemperando la rappresentanza popolare nella sorgente elettorale, così vorrei che elezioni nuove e sincere fossero il salutare lavacro delle amministrazioni turbolente od infette. Per tal modo, senza illecite ingerenze, armonizzerebbero, nella stessa orbita di astronomia costituzionale, politica ed amministrazione. Ma, affinché le elezioni siano veramente sincere, insisto, perchè si applichino le disposizioni punitive già sancite contro i reati elettorali.

L'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno voglia mettersi d'accordo con l'onorevole suo collega ministro guardasigilli, maestro di dottrine liberali, affinché anche nella più remota pretura si tuteli la libertà del voto.

Mentre l'attuazione dell'odierno disegno di legge, presentato alla primaria approvazione del nostro consesso di conservatori, produrrebbe un effetto poco liberale, Ella, onorevole ministro, di cui rispetto le opinioni, rimanendo saldo nelle mie, Ella, facendo applicare, con l'adiutorio del suo liberale collega, le leggi che già abbiamo tutrici del voto popolare, Ella meriterebbe sempre più il titolo, a cui io pure modestamente aspiro, il titolo di conservatore della libertà.

PELLEGRINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *relatore*. Mi dispiace, se nel rispondere alle cose dette dall'egregio mio amico senatore Faldella, io abbia, senza volerlo, male interpretato le sue parole e prestato ad esso un pensiero che non fosse il suo.

Però anche dalla replica dell'onorevole Faldella mi pare resulti, che il punto fondamentale delle sue obiezioni era quale io l'ho riassunto nelle mie precedenti parole, salvo piccole varianti sopra accessori di minore importanza.

L'onorevole Faldella vuole che, nel concedere questa grave facoltà di sciogliere i Consigli locali, si rammenti, che la base della vita amministrativa italiana sta nella elezione popolare: e che quindi mediante l'appello agli elettori per la rinnovazione dei Consigli si può avere

il giudizio intorno ai disciolti Consigli, che abbiano mancato ai loro doveri. L'onor. Faldella invoca l'analogia dell'appello agli elettori politici in caso di scioglimento della Camera dei deputati.

Prima di tutto mi permetta l'onorevole Faldella una considerazione.

Egli sa quanto me che i termini di codesta analogia non concorrono.

Ogni qualunque volta si scioglie un Consiglio comunale per offesa all'ordine pubblico, per legge violata, per cattiva amministrazione, per depauperamento del patrimonio comunale, non sono gli elettori giudici, se la legge doveva essere o no applicata in un dato modo, se dei mancamenti alla legge debbano o non debbano essere assolti i cessati amministratori, se essi abbiano o no depauperato il patrimonio comunale, o se potessero farlo per soddisfare interessi particolari.

Ben altri sono i quesiti che agli elettori politici vengono sottoposti quando un Ministero scioglie la Camera dei deputati. Ma anche nei casi, nei quali il corpo elettorale amministrativo può esplicitamente il suo giudizio sull'opera e sulla condotta dei cessati consiglieri, molte volte avviene che senza valore è il giudizio, se, fos'anche ad opera dei consiglieri del disciolto Consiglio, lo stesso corpo elettorale è viziato. Allora occorre lasciar tempo che questo corpo si sia risanato, o coll'introduzione di nuovi elettori nelle liste, o con la formulazione di nuove e diverse correnti, le quali possano spazzar via quelle camorre (io dirò la parola perchè non mi è imposto il riguardo nel quale si trovava l'onorevole presidente del Consiglio nel parlare poco fa) camorre, che in alcuni luoghi hanno lasciato soltanto l'apparenza di libertà all'azione del corpo elettorale, dominato e soggiogato da pochi individui.

L'onorevole mio amico Faldella nel suo primo discorso usò una parola riguardo ai disegni di legge, intorno ai quali questo Ufficio centrale ha riferito, che mi è spiaciuto di non aver rilevato prima: L'onorevole Faldella ha detto: che in questi progetti si manifesta una tendenza reazionaria. Ma, onorevole Faldella, nessuno di noi avrebbe proposto una misura qualunque che, anche considerata come rimedio estremo, e doloroso, non abbia l'intento di giovare al ristabilimento della libertà, che è

giustizia ed equità per tutti, dove fu violata e abusata a vantaggio di alcuni.

Io meno di qualunque altro potrei venir meno alla fede costante serbata al partito liberale. Nessuno di noi avrebbe dato mano ad opera che nemmeno lontanamente apparisse reazionaria; e siamo sicuri che nessuno in questo Senato darebbe il suo voto ad una proposta che avesse anche soltanto questa apparenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; rinviemo a lunedì quella degli articoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti per il credito comunale e provinciale:

| | |
|----------------------|-----|
| Votanti | 107 |
| Favorevoli | 75 |
| Contrari | 32 |

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Alle ore 14.30:

Riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge:

Ordinamento dell'Istituto agrario sperimentale di Perugia (N. 146).

Alle ore 15 seduta pubblica.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 10 - *seguito*);

Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie (N. 13);

Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela, consorzi comunali facoltativi, vigilanza e *referendum* (N. 11);

Responsabilità degli amministratori comunali e provinciali (N. 9).

Modificazioni alla legge organica sul Consiglio di Stato (N. 20);

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (N. 134 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17.55).

Licenziato per la stampa il 28 aprile 1898 (ore 14.30).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.